



Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. 0017258 del 26-10-2020

Ufficio SINDACO

COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO DEL SINDACO



Reg. n° 1570 DEL 26-10-2020

ORDINANZA N. 109 DEL 26/10/2020

OGGETTO:	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO E INTERDIZIONE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI EDIFICI CLASSIFICATI CON ESITO "B", "C", "E", "A-F", "B-F", "C-F", "E-F" A SEGUITO DI VALUTAZIONE MEDIANTE SCHEDA AEDES
-----------------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 con la quale veniva dichiarato inagibile, stanti i danni sopra citati, l'intero patrimonio edilizio del territorio comunale;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 34 del 03.09.2016 di rettifica dell'Ordinanza n.1 del 24.08.2016, con la quale si dava atto "..... che sono utilizzabili gli edifici per cui, a seguito di adeguata valutazione tecnica, sia dichiarata l'agibilità da una figura tecnica con le necessarie competenze e abilitazioni, attraverso perizia asseverata, giurata o scheda AEDES consegnata al protocollo del Comune", ".....che l'agibilità avrà inizio al momento di consegna della necessaria documentazione al protocollo del Comune";

VISTO il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389; del 1 settembre 2016, n. 391; del 6 settembre 2016, n. 392; del 13 settembre, n. 393; del 19 settembre 2016, n. 394; del 23 settembre 2016, n. 396; del 10 ottobre 2016, n. 399; del 31 ottobre 2016, n. 400; del 10 novembre 2016, n. 405; del 12 novembre 2016, n. 406; del 15 novembre 2016, n. 408; del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415; del 29 novembre 2016 n. 418; del 16 dicembre 2016 n. 422; del 20 dicembre 2016 n. 427; dell'11 gennaio 2017, n. 431; del 22 gennaio 2017, n. 436; del 16 febbraio 2017, n. 438; del 4 aprile 2017, n. 444; del 22 maggio 2017, n. 454; del 27 maggio 2017, n. 455; del 15 giugno 2017, n. 460; del 18 agosto 2017, n. 475; del 29 settembre 2017, n. 484; del 20 novembre 2017, n. 489; del 4 gennaio 2018, n. 495; del 26 gennaio 2018, n. 502; del 27 febbraio 2018, n. 510; del 04 maggio 2018, n. 518; del 26 luglio 2018, n. 535; del 10 agosto 2018, n. 538; del 31 ottobre 2018, n. 553; del 15 febbraio 2019, n. 581; del 24 aprile 2019, n. 591, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti ai richiamati eventi sismici;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con Legge n. 45 del 7.4.2017;

VISTO il Decreto-legge 9 del 28 giugno 2017;

VISTA La Legge 03/08/2017 n. 123, art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile) a tenore della quale *“In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni”*;

VISTO il Testo del decreto-legge 29 maggio 2018 , n. 55, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2018, n. 89 recante: «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto Proroga Termini – DL 91 del 25 Luglio 2018 / Legge di Conversione 108 del 21 Settembre 2018, Proroga termini ricostruzione privata al 30/06/2019 (31/12/2019 con ordinanza commissario);

VISTO il Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2019;

VISTO il Decreto Sisma Centro Italia – DL 123 del 24 ottobre 2019/ Legge di Conversione 156 del 12 dicembre 2019, con il quale è stato prorogato stato di emergenza al 31/12/2020;

VISTO il Decreto Sblocca Cantieri – DL 32 del 18 Aprile 2019 / Legge di Conversione 55 del 14 Giugno 2019, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO il Decreto Crescita – DL 34 del 30 Aprile 2019 / Legge di Conversione 58 del 28 Giugno 2019, Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

VISTA Legge n. 126 del 13.10.2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (c.d. Decreto Agosto), che proroga lo stato di emergenza, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2021;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

PRESO ATTO della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice reg. n. 592 del 22/05/2017 degli esiti di agibilità pervenuti dalla Di.Coma.C. composto da n.3 tabelle come di seguito elencate:

Tabella 1: esiti delle verifiche effettuate nel periodo 24 agosto-30 ottobre 2016.

Tabella 2: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 30 ottobre 2016 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

Tabella 3: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 18 gennaio 2017 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n.123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle Schede AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014);

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ai fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATA l'urgenza di accelerare il processo di ricostruzione post sisma;

VISTA la necessità di assicurare il rapido rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e di favorire la ricostruzione del tessuto sociale del territorio amatriciano;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Amatrice (RI);

RICHIAMATA la Legge 241/90 e s.m.i.;

DICHIARA

INAGIBILI tutti gli edifici ricadenti sull'intero territorio comunale classificati con esito Aedes "B", "C", "E", "A-F", "B-F", "C-F", "E-F" a seguito di valutazione mediante scheda Aedes ai sensi del DPCM del 05 maggio 2011 (G.U. n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17.05.2011), aggiornato con il D.P.C.M. del 08 luglio 2014;

e pertanto

ORDINA

1 - lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo di detto immobile all'intestatario catastale/proprietario e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere; fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza ed ai soggetti incaricati delle riparazioni/messa in sicurezza degli stessi;

2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino al formale rilascio del provvedimento di revoca della presente ordinanza riferito allo specifico immobile. Tale revoca dovrà essere richiesta all'avvenuta esecuzione ed ultimazione di tutte le opere necessarie per rendere nuovamente agibile l'immobile, eseguite in ottemperanza alle normative vigenti.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Richiamato l'art. 8, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i.;

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza sia comunicata ai destinatari mediante:
 - affissione all'Albo On Line fino a cessazione dello Stato di Emergenza;
 - affissione di manifesti in Amatrice Capoluogo, nelle Frazioni, in tutti i Villaggi SAE, nelle apposte bacheche comunali ed in tutti i luoghi di incontro della popolazione per 30 gg consecutivi;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
 - al Responsabile Albo Pretorio del Comune perché ne curi l'affissione all'Albo Pretorio;
 - al Comando di P.M. del Comune di Amatrice perché ne curi l'affissione in Amatrice Capoluogo, nelle Frazioni, in tutti i Villaggi SAE, nelle apposte bacheche comunali ed in tutti i luoghi di incontro della popolazione;
 - alla Prefettura di Rieti (Piazza Cesare Battisti 10 - 02100 Rieti);
 - alla Regione Lazio – USR (Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – Rieti);
 - all'Ordine degli Ingegneri delle Province di L'Aquila, Rieti, Ascoli Piceno;
 - all'Ordine degli Architetti delle Province di L'Aquila, Rieti, Ascoli Piceno;
 - al Collegio dei Geometri delle Province di L'Aquila, Rieti, Ascoli Piceno;
- Che copia della presente Ordinanza sia diffusa mediante i canali social istituzionali del Comune di Amatrice;
- La notifica della presente Ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art. 1, comma 2 septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45.

RENDE NOTO

Che contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg., ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Antonio Fontanella

